



## **Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante**

### **Modifica del...**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 2 aprile 2014<sup>1</sup> concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è modificata come segue:

*Art. 1 lett. c*

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- c. le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;

*Art. 2 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all'imposta.

<sup>3</sup> Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all'imposta.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

<sup>1</sup> RS 641.204

<sup>2</sup> RS 631.0

...

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

Vernehmlassung